

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 1 FEBBRAIO 2022, N. 1735

**Provvedimenti relativi all'attività venatoria e alla ricerca dei tartufi per la prevenzione e la diffusione della peste suina africana in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 85/2022**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("Normativa in materia di sanità animale");

- il Regolamento delegato (UE) n. 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie riportate nell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("Normativa in materia di sanità animale") e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

- la propria deliberazione n. 977 del 3 agosto 2020 "Recepimento del "Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina africana e piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020", approvazione linee guida per l'applicazione del piano in regione Emilia-Romagna. Costituzione del Nucleo di Coordinamento Tecnico Regionale";

- il Piano "Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021";

- il Piano di Sorveglianza per la peste suina africana e peste suina classica: linee guida per la applicazione del piano in regione Emilia-Romagna, anno 2021;

- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Dato atto che il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche - IZSUM), in data 7 gennaio 2022, ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa

di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in provincia di Alessandria e che successivamente sono stati confermati altri casi nella stessa provincia di Alessandria e nella provincia di Genova;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 11 gennaio 2022 "Provvedimenti urgenti in ordine all'attività venatoria per prevenire la diffusione della peste suina africana", adottato a seguito della nota prot. n. 496 pervenuta in data 11/1/2022 del Ministero della Salute che, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le Regioni, il CEREP ed ISPRA, ha definito la delimitazione della zona infetta comprendente parte delle Regioni Piemonte e Liguria, indicando, per le Regioni confinanti, le azioni necessarie al fine di prevenire la diffusione della malattia;

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 24 gennaio 2022 "Provvedimenti urgenti in ordine all'attività venatoria e ad altre attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale per prevenire la diffusione della peste suina africana", adottato a seguito della circolare del Ministero della Salute prot. n. 1195 del 18 gennaio 2022, che, all'art. 2 "Misure di controllo nell'area confinante con la zona infetta", nel delimitare i confini dell'area infetta a seguito dell'evoluzione epidemiologica della malattia, ha previsto, tra le altre, nei territori compresi nell'area di 10 chilometri dal confine con la zona infetta, l'applicazione da parte delle Regioni di misure di rafforzamento della sorveglianza anche attraverso la programmazione dell'attività di ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici e la regolamentazione dell'attività venatoria e delle altre attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale, limitando al massimo il disturbo ai suini selvatici con il fine di ridurre la mobilità;

- la deliberazione n.85 del 24 gennaio 2022 con la quale la Giunta regionale demanda al Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca l'attuazione, tramite propri atti formali, delle misure di prevenzione e controllo inerenti l'esercizio dell'attività venatoria, della raccolta dei tartufi e dell'esercizio della pesca sportiva disposte dal Ministero della Salute congiuntamente al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per tutta la durata dell'emergenza;

Considerato che l'Unità di Crisi nazionale in data odierna ha comunicato di ritenere opportuna la proroga fino al 28 di febbraio delle disposizioni previste nella già citata Ordinanza del Presidente n.7 del 24 gennaio u.s.;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere con il presente atto a quanto indicato dall'Unità di Crisi Nazionale;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023" ed in particolare l'allegato D, "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata, inoltre, la determinazione direttoriale n. 10333 del 31 maggio 2021 recante "Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga di incarichi ad interim nell'ambito della Direzione Generale, Agricoltura, Caccia e Pesca";

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile Unico del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

determina

1. nei territori dei comuni della provincia di Piacenza compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta, secondo quanto rappresentato nella mappa allegata al presente provvedimento, in conformità con le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE)2021/605, la sospensione:

– di tutta l'attività venatoria e di controllo compresa l'attività

di allenamento e addestramento cani;

- delle gare e delle prove cinofile;
- della ricerca e raccolta dei tartufi;

2. la sospensione, nei restanti comuni della provincia di Piacenza e nella Provincia di Parma:

– dell'attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva, ove prevista;


- dell'attività di allenamento e addestramento cani fatta eccezione per quella svolta in aree recintate;


3. il rafforzamento della sorveglianza attiva sul cinghiale su tutto il territorio regionale attraverso l'esecuzione di battute di ricerca delle carcasse di cinghiale per individuare la reale estensione della zona infetta;


4. che le disposizioni del presente atto rimangano in vigore in funzione della situazione epidemiologica e almeno fino alla data del 28 febbraio 2022;


5. che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Vittorio Elio Manduca











### **DESCRIZIONE DEI CONFINI DELLA ZONA INTERESSATA DALLE LIMITAZIONI**

L'area di pertinenza, considerata inclusa nel buffer di 10 km dai comuni classificati infetti, si sviluppa ad Ovest della linea che, a Nord parte dal punto in cui la ex SS461 del Passo Penice, entra dalla provincia di Pavia nel comune di Bobbio in provincia di Piacenza, seguendo questa strada fino all'incrocio con la Strada Comunale n. 49 che rappresenta il confine fino al Bivio per la Frazione Gorra e quindi prendendo la Strada Comunale n. 60 fino alla Frazione di S. Maria. Da qui il confine segue le Strade Comunali n. 49 prima e n. 59 poi fino al ponte sul Rio "della Rocca" che delimita la zona fino alla foce nel Torrente Bobbio, il quale diventa il limite della zona fino al ponte in prossimità dell'omonimo Paese, dove segue la strada comunale n. 65 fino in prossimità della Frazione di S. Cristoforo da cui si stacca per seguire il sentiero che attraversa il Rio Carlone, attraversa l'abitato di Moglia, entra in comune di Cortebrugnatella ed arriva fino alla Frazione di Carana. Da qui gira verso Ovest sulla vecchia strada dismessa nota come "sentiero delle sigarette" che, passando nei pressi di C. Praggia si immette sulla strada comunale n. 6 in direzione di Poggio Rondino. Superata questa Frazione, il confine segue il Fosso della Ciapassa fino alla strada provinciale n. 73, che perimetra l'area fino all'innesto con la strada statale n. 45. Quest'ultima diventa da qui il nuovo confine fino all'abitato di Rovaiola, dove la si abbandona per il sentiero che attraversa il Trebbia ed entra nel comune di Cerignale in corrispondenza della foce del Fosso del Castello. Il Fosso delimita l'area anche mediante l'affluente Fosso di Oneto, fino alla Frazione omonima, da dove il confine inizia a seguire il sentiero che sale al crinale verso il M. Bellocchio, prendendo poi la deviazione, in comune di Ottone, verso la strada "S. Maria-Monfagiano" e seguendola fino alla frazione omonima. Il perimetro è qui coincidente con la strada comunale n. 26 che attraversa le Frazioni di Semensi ed Ottone Soprano, fino ad immettersi nella strada comunale n. 45 che arriva alla sede comunale. Da Ottone il confine segue la strada comunale 33 quasi fino alla Frazione di Toveraia. Prima dell'abitato si segue il Rio omonimo fino al sentiero che porta alla vetta del Monte Dego e quindi al confine provinciale e regionale con Genova.

---

---